

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

[tedesco](#)

Swipe to change

Termini processuali

Austria

1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?

Il diritto austriaco prevede varie tipologie di termini.

Si distingue tra termini processuali, vale a dire i termini entro i quali una parte o un altro soggetto coinvolto nel procedimento può o deve compiere uno specifico atto ai fini del procedimento, e termini sostanziali, vale a dire termini entro i quali deve verificarsi un determinato evento per produrre taluni effetti sostanziali all'interno dell'ordinamento giuridico [ad esempio il termine per presentare domanda di accertamento della violazione della proprietà ai sensi dell'articolo 454 del codice di procedura civile (ZPO) o per inviare un recesso ai sensi dell'articolo 560 ZPO]. Un aspetto importante è che il tempo necessario per la notifica a mezzo servizio postale non rientra nei termini processuali ma in quelli sostanziali. Ciò significa, ad esempio, che un appello si considera proposto tempestivamente se è stato inviato l'ultimo giorno del termine processuale previsto per la sua proposizione (data del timbro postale), anche se il giudice lo riceve successivamente.

Una distinzione è compiuta a seconda che il termine sia fissato direttamente dalla legge (ad esempio il termine per la proposizione dell'appello) o dal giudice sulla base del caso di specie (è il caso, ad esempio, della fissazione di una garanzia per coprire i costi). I termini per il compimento di indagini per i quali la legge prevede unicamente un determinato arco temporale (durata minima o massima o approssimativa, come nell'articolo 257, paragrafo 1, ZPO, per la data dell'udienza preliminare) sono una combinazione delle due tipologie di termini.

I termini perentori sono determinati dalla data in cui giungono a scadenza (di norma un giorno di calendario), mentre i termini ordinatori sono definiti sulla base della loro data di decorrenza e della loro durata.

In generale, i giudici possono estendere i termini (termini prorogabili). In casi eccezionali in cui la legge vieta una proroga dei termini, si parla di termini non prorogabili o perentori (ad esempio, i termini per la proposizione dell'appello).

Si distingue tra termini reversibili e non reversibili, a seconda che sia possibile o meno la rimessione nella posizione ex ante in caso di mancato rispetto dei termini. I termini reversibili costituiscono la regola generale. In casi eccezionali in cui è esclusa la rimessione nella situazione precedente, il termine è detto preclusivo o fisso (*Fallfrist*). Esempi di termini preclusivi sono i termini per la presentazione della domanda di annullamento o una domanda di nuovo processo (articolo 534 ZPO).

2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

I sabati, le domeniche, il venerdì Santo, e le festività pubbliche non sono giorni lavorativi in Austria. Capodanno (il 1° gennaio), l'Epifania (il 6 gennaio), il lunedì di Pasqua, il primo maggio, l'Ascensione, Pentecoste, il Corpus Christi, l'Assunzione (15 agosto), la festa nazionale austriaca (26 ottobre), Ognissanti (1° novembre), la festa dell'immacolata concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) sono tutte festività pubbliche in Austria.

3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?

La maggior parte delle disposizioni in materia di termini sono reperibili negli articoli da 123 a 129 e da 140 a 143 del codice di procedura civile (ZPO) e nell'articolo 89 della legge sull'organizzazione giudiziaria (GOG).

4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?

Nella maggior parte dei casi, un termine inizia a decorrere nel giorno dell'effettiva notifica della decisione che fissa il termine o ne dispone la decorrenza; in caso contrario esso decorre nel momento in cui è pronunciata la decisione (articolo 124 ZPO).

5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?

No. Come stabilito al punto 4 che precede, la notifica è di norma l'evento che comporta la decorrenza del termine, a prescindere dalle modalità di notifica. Il termine inizia a decorrere con la notifica o con la pronuncia della decisione che fissa il termine o che ne dispone la decorrenza.

6 Nel caso in cui l'accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell'accadimento è incluso nel calcolo del termine?

No, la data dell'evento che dà avvio al decorso del termine (ad esempio la notifica) non è compresa ai fini del calcolo della scadenza.

7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?

I termini sono calcolati in giorni di calendario.

8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?

Anche in questo caso i termini sono calcolati in giorni di calendario.

9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?

I termini espressi in settimane, mesi o anni si concludono a mezzanotte del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese corrispondente, nel nome o nel numero, alla data di decorrenza del termine (articolo 125, paragrafo 2, ZPO). Se non esiste una data siffatta nell'ultimo mese del termine (se, ad esempio, il termine di un mese inizia a decorrere il 31 gennaio), il termine scade l'ultimo giorno di detto mese (articolo 125, paragrafo 2, ZPO). I giorni non lavorativi non incidono sulla decorrenza o la durata dei termini.

10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?

Sì, i termini che scadono di sabato, domenica, in concomitanza di una festività pubblica o il Venerdì Santo scadono il giorno lavorativo successivo.

11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?

I termini processuali perentori nei procedimenti in appello sono sospesi tra il 15 luglio e il 17 agosto e tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Se uno di tali periodi inizia a decorrere in pendenza di un termine perentorio o se il decorso del termine perentorio cade in uno di detti periodi, il termine è esteso per l'intero periodo o per il periodo rimanente al momento del suo decorso.

La suddetta previsione non si applica in taluni procedimenti speciali, in particolare nelle controversie vertenti in materia di violazione di confini, di manutenzione, nelle azioni esecutive e nelle azioni inibitorie o nelle sentenze di mancato riconoscimento.

12 Quali sono i termini per le impugnazioni?

Di norma, i termini dipendono dal tipo di decisione (sentenza o ordinanza) e dalla materia trattata. Nei giudizi civili contenziosi, il termine per impugnare un'ordinanza (*Rekurs*) è in genere di 14 giorni, mentre il termine per proporre appello avverso una sentenza (*Berufung*) è di quattro settimane.

13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?

I giudici possono, in linea di principio, prorogare i termini (termini prorogabili). I casi eccezionali, in cui la legge impedisce la proroga, sono noti come termini non prorogabili o perentori (ad esempio per la presentazione dell'appello).

Tutti i termini possono essere abbreviati mediante un accordo documentato delle parti. Il giudice può abbreviare un termine su richiesta di una delle parti, a condizione che essa possa provare che un termine più breve è richiesto al fine di evitare il rischio di perdite considerevoli e l'altra parte possa agevolmente compiere le azioni processuali richieste dal termine più breve (articolo 129 ZPO).

Un termine può essere prorogato su istanza di parte se la parte che beneficia della proroga ha ragioni inevitabili o molto serie per non poter compiere gli atti processuali tempestivamente e, in particolare, se la mancata proroga le arrecherebbe danni irreparabili (articolo 128, paragrafo 2, ZPO). I termini possono essere prorogati mediante accordo tra le parti (articolo 128, paragrafo 1, ZPO).

14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l'interessato perde il beneficio di tale termine?

No, perché ciò che rileva è che gli atti processuali siano compiuti tempestivamente per un giudice austriaco.

15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?

In linea generale, se una parte non rispetta un termine fissato per un adempimento processuale, quest'ultimo le è precluso (effetto preclusivo, articolo 144 ZPO). Esistono eccezioni, come ad esempio l'articolo 289, paragrafo 2, ZPO (che disciplina la mancata comparizione ai fini dell'assunzione della testimonianza) e l'articolo 491 ZPO (che disciplina le conseguenze della mancata comparizione in udienza).

Gli atti processuali compiuti tardivamente sono di norma sanzionati per legge, ma in taluni casi è richiesta un'istanza in tal senso.

Talvolta la mancata adozione di un atto ha specifiche conseguenze ulteriori rispetto ai normali effetti. Ciò varia considerevolmente. La conseguenza specifica più importante del mancato compimento di un atto è che l'altra parte può chiedere la pronuncia di una sentenza contumaciale (articoli 396 e 442 ZPO). Tra gli altri esempi rientra la mancata comparizione in giudizio di entrambe le parti, che comporta la sospensione del giudizio per almeno tre mesi (articolo 170 ZPO), e la mancata partecipazione del ricorrente ai procedimenti in materia matrimoniale che fa sì che – su istanza del convenuto – la domanda si consideri come ritirata, ma non abbandonata (articolo 460, punto 5, ZPO).

16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?

I mezzi disponibili per porre rimedio alle conseguenze stabilite dalla legge per la mancata comparizione in udienza o la mancata adozione di atti processuali, sono i seguenti:

Rimessione nella situazione anteriore (articoli 146 e seguenti ZPO)

La rimessione nella situazione anteriore può essere utilizzata per eliminare le conseguenze della mancata comparizione in udienza o il mancato rispetto di un termine per un atto processuale, quando l'assenza della parte o dei suoi rappresentanti era dovuta a un evento imprevisto o inevitabile e non poteva essere ravvisata alcuna colpa in capo alla parte o ai suoi rappresentanti, o solo una colpa lieve. Un'istanza per ottenere tale rimedio deve essere presentata entro 14 giorni dalla rimozione dell'impedimento.

Opposizione (articoli da 397a a 442a ZPO)

L'opposizione è uno strumento di legge diretto a impugnare una sentenza contumaciale ai sensi dell'articolo 396 o 442 ZPO. Di norma, le opposizioni devono essere presentate dinanzi al giudice che ha emanato la sentenza, sotto forma di memorie preparatorie ed entro 14 giorni dalla notifica della sentenza contumaciale (termine non prorogabile).

Impugnazione (articoli 461 e seguenti ZPO)

Un'impugnazione avverso una sentenza contumaciale può essere proposta principalmente adducendo che non vi è stato alcun inadempimento o sulla base di una delle cause di invalidità elencate nell'articolo 477, paragrafo 1, punti 4 e 5, ZPO (errata notifica o mancanza di potere di rappresentanza della parte nel procedimento).

Ultimo aggiornamento: 16/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'IRGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.